Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 settembre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 713.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regi decreti 24 luglio e 5 settembre 1942 rispettivamente numeri 923 e 1391 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 34. — Agli insegnamenti comuni alle due Sezioni della scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto quello di « Gasdinamica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 94 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 714.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Como.

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 600 sito in Como, via Valleggio, di proprietà dell'Amministrazione provinciale, al prezzo simbolico di L. 1000 (mille) da utilizzarsi per la costruzione di una dipendente Casa del Mutilato.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 96 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 715.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Treviso.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un locale di proprietà del sig. Achille Signori, sito in Treviso, via Risorgimento n. 2, ubicato al piano terra, per il prezzo complessivo di L. 1.900.000 (un milione novecentomila) da adibire a sede di una dipendente Sezione dell'A.N.M.I.L.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 716.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, nel comune di Biancavilla (Catania).

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 25 marzo 1958, integrato con dichiarazione del 27 aprile 1959, relativo all'erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, nel comune di Biancavilla (Catania).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 86 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 717.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gregorio VII al Gelsomino, in Roma.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 21 giugno 1952, integrato con altro decreto di pari data, con due dichiarazioni del 22 gennaio 1957 e con una terza dichiarazione del 10 marzo 1959, relativo all'erezione della parrocchia di San Gregorio VII al Gelsomino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 87 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 718.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Divino Lavoratore, in località Carbonara del comune di Adria (Rovigo).

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 10 dicembre 1958, integrato con postilla 15 dicembre 1958 e con dichiarazione del 23 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Divino Lavoratore, in località Carbonara del comune di Adria (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 88 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 719.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Varco del comune di Viggianello (Potenza).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Ionio in data 15 agosto 1957, integrato con due dichiarazioni del 28 giugno e 9 settembre 1958, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Varco del comune di Viggianello (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959.

Modifiche alla denominazione di sedici dragamine, già iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 18 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1958, registro n. 6 (Difesa-Marina) foglio n. 193, concernente, fra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei dragamine numeri 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316;

Tenuto conto che per motivi d'ordine tecnico si ritiene opportuno far precedere i numeri che costituiscono il nominativo di dette unità dalla sigla « Dr. »;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I dragamine numeri 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1957, citato nelle premesse, vengono denominati, a decorrere dal 1° giugno 1959, rispettivamente:

dragamine « Dr. 301 »	dragamine « Dr. 309 »
dragamine « Dr. 302 »	dragamine « Dr. 310 »
dragamine « Dr. 303 »	dragamine « Dr. 311 »
dragamine « Dr. 304 »	dragamine « Dr. 312 »
dragamine « Dr. 305 »	dragamine « Dr. 313 »
dragamine « Dr. 306 »	dragamine « Dr. 314 »
dragamine « Dr. 307 »	dragamine « Dr. 315 »
dragamine « Dr. 308 »	dragamine « Dr. 316 »

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1959
Registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 283

(5024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo per il biennio 1959-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto Presidenziale 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1959, con cui vengono nominati i componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1959 60;

Vista la lettera del prof. Penta ing. Francesco, in data 9 aprile 1959, con la quale chiede di essere esonerato, per ragioni di salute, dalla carica di componente la Commissione consultiva per il Parco nazionale anzidetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Lippi Boncambi dott. Cesare, titolare della cattedra di geologia agraria presso l'Università degli studi di Perugia, è nominato membro della Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, in sostituzione del prof. Penta ing. Francesco.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1959

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1959
Registro n. 1, foglio n. 75

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ratanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Bilanceri dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Moro Vinicio, Barsacchi Primo, Del Lucchese Valdo, Miniati Giovanni, Pancrazi Pasquale, Ceravola Silvano e Baggiani rag. Alvaro, rappresentanti dei lavoratori;

Bertoletti dott. Fausto, Bandinelli Natale, Mannucci dott. Ettore e Lenzi Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Potenti cav. Ciniro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Napoli presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sorrentino dott. Alfredo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Avallone dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martuscelli ing. Paolo, rappresentante del Genio civile;

Masucci avv. Fortunato, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vollaro Vincenzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ciriaco Mario, Parisi Fiore, Adamo Vincenzo, Tuccillo Pasquale, D'Angelo Luigi, Ferrante Antonio e Vanin dott. Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Barbarulo Francesco, Vespoli marchese Alfonso, De Prisco avv. Luigi e Lazzara ing. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Bonito Gennaro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5032)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio dei delegati del Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1952, registro n. 67, foglio n. 72, con il quale è stata approvata la costituzione del « Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana », con sede in Roma;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1953, con il quale è stato approvato lo statuto di detto Consorzio;

Visto l'art. 4 del cennato statuto consorziale;

Visto il decreto commissariale 30 marzo 1953, numero 24320, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio dei delegati del suddetto Consorzio;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Alfonso Granati è confermato presidente del Consiglio dei delegati del Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana.

Il dott. Harry Bracci-Torsi è confermato vice presidente di detto Consiglio dei delegati.

Il veterinario provinciale di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: GIARDINA

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1959

Autorizzazione al comune di Barga (Lucca) a sospendere l'applicazione dell'imposta di soggiorno per una parte dell'anno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Vista l'istanza in data 29 ottobre 1953, con la quale il sindaco del comune di Barga (provincia di Lucca) in esecuzione della deliberazione consiliare n. 568 del 13 settembre 1953 ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 lettera *a*) del regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, l'autorizzazione a limitare l'applicazione dell'imposta di soggiorno durante il periodo stagionale; ciò in quanto durante gli altri periodi dell'anno il movimento dei forestieri si verifica in misura limitatissima;

Vista l'approvazione data a tale delibera dalla Giunta provinciale amministrativa di Lucca in data 1° aprile 1954;

Vista la successiva istanza in data 16 maggio 1958 dello stesso Comune, intesa a ripetere la richiesta;

Considerato che il comune di Barga, conosciuto per la salubrità del suo clima, ma sito in zona collinosa, è realmente frequentato dai villeggianti soltanto durante la stagione estiva, normalmente decorrente dal 1° giugno al 30 settembre;

Visto il regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174;

Decreta:

Il comune di Barga (provincia di Lucca) è autorizzato a sospendere l'applicazione dell'imposta di soggiorno per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre.

Il Prefetto di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 agosto 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(5007)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1959

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere relativi agli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o eventualmente con ponti radio, oltre le opere accessorie lungo la nuova tratta Udine-Cervignano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 14 marzo 1958 relativo alla dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori interessanti talune tratte di cavo coassiale;

Ritenuta altresì la necessità di estendere detto decreto agli impianti della nuova rete nazionale in cavo coassiale lungo la nuova tratta Udine-Cervignano;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima, redatti dal servizio lavori di questo Ministero;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori della nuova tratta in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle telecomunicazioni nella 126ª adunanza del 13 febbraio 1959;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili i lavori e le opere relativi agli impianti della

nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o eventualmente con ponti radio, oltre le opere accessorie lungo la nuova tratta:

Udine-Cervignano interessante i territori di Cervignano, Palmanova, Santa Maria La Longo, Pavia di Udine, Pozzuolo, Udine.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate, che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il Ministro: SPATARO

(5010)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Formia e Minturno (Latina).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MERINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° luglio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Formia e Minturno (Latina);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della prescritta legge, all'albo dei comuni di Formia e Minturno;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con i suoi meravigliosi arenili, il monte d'Argento con la sua magnifica pineta, con il monte Scauri ricco di vegetazione e di pittoresche insenature, scogliere e dirupi sul mare, dei suggestivi e incantevoli quadri naturali: offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali panoramiche che vanno dall'incantevole golfo di Gaeta al litorale di Formia e di Scauri fino al Garigliano e a monte verso i pittoreschi centri di Minturno e di Tufo ai quali fanno da sfondo le boscose colline dei monti Aurunci;

Decreta:

La fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Formia e Minturno (Latina) delimitata da un lato dal mare e nel retroterra dal rio Santa Croce fino all'Appia statale, indi da questa e dal Garigliano al mare, ha notevole interesse pubblico, perchè oltre a formare, con i suoi meravigliosi arenili; il monte d'Argento con la sua magnifica pineta, con il monte Scauri ricco di vegetazione e di pittoresche insenature, scogliere e dirupi sul mare, dei suggestivi e incantevoli quadri naturali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali panoramiche che vanno dall'incantevole golfo di Gaeta al litorale di Formia e di Scauri fino al Garigliano e a monte verso i pittoreschi centri di Minturno e di Tufo ai quali fanno da sfondo le boscose colline dei monti Aurunci; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme al verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Formia e Minturno provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 agosto 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 7

Oggi, 1º luglio 1957, presso la sede comunale di Terracina si è riunita la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno.

1) (*Omissis*)

2) MINTURNO - SCAURI. Vincolo panoramico.

(*Omissis*)

Alle ore 10,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*)

La Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche

Visto che la zona costiera che si estende tra il rio Santa Croce, in comune di Formia, e il Garigliano in comune di Minturno presenta eccezionali caratteri di bellezza panoramica specie nei suoi meravigliosi arenili, nel monte d'Argento con la sua magnifica pineta, e nel bellissimo monte Scauri, ricco di vegetazione e di pittoresche insenature, scogliere e dirupi sul mare, sì da formare un susseguirsi di incantevoli quadri naturali,

Ritenuto che tale zona è resa maggiormente suggestiva dalla presenza di numerose monumentali torri costiere e da resti archeologici,

Osservato ancora che in tale zona esistono numerosissimi punti di belvedere, e particolarmente l'Appia statale, dai quali

possono godersi magnifiche visuali panoramiche che vanno dall'incantevole golfo di Gaeta al litorale di Formia e di Scauri fino al Garigliano, ed a monte verso i pittoreschi centri di Minturno e di Tufo, ai quali fanno da meraviglioso sfondo le boscose colline dei monti Aurunci,

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona costiera del comune di Formia e del comune di Minturno delimitata da un lato dal mare e nel retroterra dal rio Santa Croce fino all'Appia statale, indi da questa e dal Garigliano al mare.

La Commissione provinciale infine fa voti che il comune di Formia e quello di Minturno concordino, tramite la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, un piano atto a valorizzare ed a salvaguardare l'incomparabile bellezza del comprensorio del monte Scauri, pur assecondadovi lo sviluppo edilizio.

(*Omissis*)

Il presidente: A. CERICA

Il segretario: F. EMMI

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo le pendici dei Colli Albani, sita nell'ambito dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo le pendici dei Colli Albani, sita nell'ambito dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue pittoresche accidentalità dei colli, colline e valli ricche di densa vegetazione, sulle quali dominano i suggestivi agglomerati urbani dei Castelli, con numerose ville e parchi, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un'ampia incantevole visuale verso i Colli Tuscolani, i Colli Albani e la campagna romana fino al mare;

Decreta:

La zona lungo le pendici dei Colli Albani sita nel territorio dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio (Roma), così delimitata: Partendo dal confine del comune di Roma con quello di Grottaferrata il limite segue questo, la strada vicinale di valle Marciana, la vicinale valle dei Morti, la vicinale della Preziosa, fino al confine di Marino, indi la strada vicinale valle dei Paoli fino alla provinciale Marino-Frattocchie, poi questa, la strada vicinale torre Massapaoli, la strada Doganale, l'Appia Nuova (vecchio tratto abbandonato), la strada degli Orti, il limite del foglio n. 33 del catasto del comune di Marino, fino alla Nettunese, indi il fosso della Mola (o emissario del lago), il confine tra Albano e Castel Gandolfo fino alla via Santa Cristina, indi questa, la strada Mastro di Casa fino al bivio via delle Vascarelle (località Cordaro), indi via del Cordaro al bivio della Vicinale di Sant'Antonio, poi questa, via dei Cipressetti e via Nicolò Masi fino alla località Crocefisso, indi la Maremmana (località Rufelli), la strada della Pagliorozza fino al viale Ginestreto, questo e la provinciale Genzanese sino alla vicinale Santo Spirito e questa sino ad incontrare la ferrovia Roma-Velletri, che segue sino al confine Velletri-Genzano, poi questo, l'Appia Antica, indi questa, la statale n. 7 e la provinciale Genzano Nemi; entrando nell'abitato di Genzano, attraversa l'asse di via Padova, piazza Annunziata, piazza Buttaroni, piazza Sforza Cesarini, viale Don Morosini, viale Vittorio Veneto, piazzale del Brennero, e attraverso l'Appia Nuova (escludendo la zona « Colle Pardo » vincolata con decreto Ministeriale 24 maggio 1954) raggiunge la provinciale Ariccia-Rocca di Papa, indi questa e la delimitazione della conca del lago di Albano e cioè il limite superiore della proprietà del Roccolo, la strada del Tiro a segno, la strada ed il limite del bosco dei Cappuccini in Albano, la Galleria di sopra, via Pio XI in Castel Gandolfo, via Rosselli, corso della Repubblica, la piazza Centrale, la via Massimo D'Azeglio, il limite degli immobili extraterritoriali della Santa Sede, indi la provinciale Maremmana fino all'incontro della strada Rocca di Papa Grottaferrata e questa e via San Bartolomeo sino alla Anagnina che segue fino al confine di Grottaferrata con Roma, ha notevole interesse pubblico perchè con le sue pittoresche accidentalità dei colli, colline e valli, ricche di densa vegetazione, sulle quali dominano i suggestivi agglomerati urbani dei Castelli, con numerose ville e parchi, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere una ampia visuale verso i Colli Tuscolani, i Colli Albani e la campagna romana fino al mare, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

E' esclusa dal vincolo la parte dell'abitato di Grottaferrata racchiusa tra il bivio via Anagnina via Roma, la via Anagnina, via San Bartolomeo, la Maremmana, la strada comunale Cartiera, la via San Nilo e la via Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 30

Oggi 2 febbraio 1957, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno.

1) a 13) (*Omissis*),

14) Zone sottostanti Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano, Lanuvio.

(*Omissis*)

Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche

Visto che, il territorio lungo le pendici dei Colli Albani e nel versante della campagna romana, comprendente parte del territorio dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio, presenta rilevanti caratteri di bellezza naturali, per le sue pittoresche accidentalità dei colli, colline e valli, ricche di densa vegetazione sulle quali dominano i suggestivi agglomerati urbani dei Castelli, con numerose ville e parchi, sì da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche,

Visto che tali quadri naturali sono avvalorati spesso dalla presenza di monumentali opere e da avanzi romani,

Osservato inoltre che tale territorio data la sua elevata posizione, comprende numerosissimi punti pubblici di belvedere, che offrono un'amplissima incantevole visuale, a monte verso i Colli Tuscolani ed i Colli Albani, a valle lungo le pendici dei Colli Albani, la campagna romana e fino al mare,

Rilevata la necessità di normalizzare in tale territorio le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromessi sia il pittoresco paesaggio, sia i punti di belvedere,

All'unanimità decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio di competenza dei comuni di Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio compreso entro la seguente delimitazione

partendo dal confine del comune di Roma con quello di Grottaferrata segue questo, la strada vicinale di valle Marciana, la vicinale valle dei Morti, la vicinale della Preziosa fino al confine di Marino, indi la strada vicinale valle dei Paoli fino alla provinciale Marino-Frattocchie, poi questa, la strada vicinale torre Massepaoli, la strada Doganale, l'Appia Nuova (Vecchio tratto abbandonato), la strada degli Orti il limite del foglio n. 33 del catasto del comune di Marino fino alla Nettunese, indi il fosso della Mola (o emissario del lago), il confine tra Albano e Castel Gandolfo fino alla via Santa Cristina, indi questa, la strada Mastro di Casa sino al bivio via delle Vascarelle (località Cordaro), indi via del Cordaro al bivio della vicinale di Sant'Antonio, poi questa, via dei Cipressetti e via Nicolò Masi fino alla località Crocefisso, indi la Maremmana (località Rufelli), la strada della Pagliarozza fino al viale Ginestreto, questo e la provinciale Genzanese sino alla vicinale Santo Spirito e questa sino ad incontrare la ferrovia Roma-Velletri, che segue sino al confine Velletri-Genzano, poi questo, l'Appia Antica indi questa, la statale n. 7 e la provinciale Genzano-Nemi entrando nell'abitato di Genzano attraversa l'asse di via Padova, piazza Annunziata, piazza Buttaroni, piazza Sforza Cesarini, viale Don Morosini, viale Vittorio Veneto, piazzale del Brennero, e attraverso l'Appia Nuova (escludendo la zona « Colle Pardo » vincolata con decreto Ministeriale 24 maggio 1954) raggiunge la provinciale Ariccia Rocca di Papa, indi questa e la delimitazione della conca del lago Albano e cioè il limite superiore della proprietà del Roccolo, la strada del Tiro a segno, la strada ed il limite del bosco dei Cappuccini in Albano, la galleria di sopra, via Pio XI in Castel Gandolfo, via Rosselli, corso della Repubblica, la piazza Centrale, la via Massimo d'Azeglio, il limite degli immobili extra territoriali della Santa Sede, indi la provinciale Maremmana fino all'incontro della strada Rocca di Papa-Grottaferrata e questa e via San Bartolomeo sino alla Anagnina che segue fino al confine di Grottaferrata con Roma.

E' esclusa dal vincolo la parte dell'abitato di Grottaferrata racchiusa tra il bivio via Anagnina-via Roma, la via Anagnina, via San Bartolomeo, la Maremmana, la strada comunale Cartiera, la via San Nilo e la via Roma.

(*Omissis*).

Il presidente: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1959.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1956, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto come segue:

Membri effettivi:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Vezzali dott. Gualtiero, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Prosperi Michelangeli rag. Dante, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Buffoni cav. Raul, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Silenzi avv. Daniele, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

Membri supplenti:

Jannucci dott. Uliano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Calcagni rag. Antonio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(5008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1959, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n 1953:

Bianchi Simeone, notaio residente nel comune di Trieste, 7 settembre 1959,

Savona Francesco, notaio residente nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, 28 settembre 1959.

(5037)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Moheb Mohamed Mohamed El-Samra, Console della Repubblica Araba Unita a Mogadiscio

(5011)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 480-AL, della cessata ditta Terzago Dante, già esercente in Valenza, via Tortona n. 7.

(4988)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto successivo, registro n 23 Tesoro, foglio n 180, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 3 marzo 1956 dal direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Buttari dott Orazio avverso il decreto Ministeriale 30 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1955, registro n 4 Tesoro, foglio n. 27, concernente promozioni al grado VI, ora qualifica di direttore di divisione, del predetto ruolo.

(4987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 10 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,5975	620,60	620,55	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can	650,75	650,20	651,50	651,55	650,90	651 —	651,625	650,70	650,87	650,80
Fr. Sv.	143,61	143,63	143,59	143,575	143,55	143,62	143,585	143,70	143,62	143,60
Kr. D.	89,95	89,95	89,98	89,95	89,90	89,96	89,95	89,95	89,97	89,95
Kr N.	86,94	86,93	86,96	86,93	86,95	86,95	86,93	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,93	119,935	119,94	119,935	119,90	119,93	119,935	119,95	119,94	119,95
Fol	164,15	164,165	164,185	164,18	164,10	164,17	164,17	164,15	164,18	164,15
Fr. B.	12,41	12,4135	12,4175	12,415	12,41	12,42	12,4135	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,60	126,59	126,60	126,5975	126,60	126,61	126,60	126,58	126,60	126,60
Lst.	1739,35	1739,30	1739,15	1739,25	1739 —	1739,47	1739,25	1739,40	1739,50	1739,25
Dm. occ.	148,31	148,33	148,33	148,3475	148,30	148,33	148,345	148,32	148,34	148,32
Scell. Austr.	24,05	24,052	24,05	24,0537	24,05	24,05	24,0535	24,05	24,05	24,055

Media dei titoli del 10 settembre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	71,75
Id 3,50 % 1902	70,30
Id. 5 % 1935	101,625
Redimibile 3,50 % 1934	91,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % 1936	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	651,587
1 Franco svizzero	143,58
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,175
1 Franco belga	12,414
100 Franchi francesi	126,599
1 Lira sterlina	1739,25
1 Marco germanico	148,346
1 Scellino austriaco	24,054

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 3 ottobre 1959, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentadue serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».

Successivamente, il giorno 5, nella medesima sala e alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1960.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5019)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 %

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1959, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di 5 obbligazioni
n. 146 titoli di 10 »
n. 104 titoli di 25 »

in totale n. 318 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4400 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2 200 000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:

Estrazione a sorte di:

n. 8 676 titoli di 10 obbligazioni
n. 1 753 titoli di 25 »
n. 1 243 titoli di 50 »
n. 871 titoli di 100 »

in totale n. 12 543 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 279 835 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 139 917 500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

Estrazione a sorte di:

n. 843 titoli di 25 obbligazioni
n. 4541 titoli di 100 »
n. 3171 titoli di 1000 »

in totale n. 8555 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3 646 175 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1 823 087 500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1959

Il presidente: Guido CARLI

(5049)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale - Serie speciale « Città di Roma », 1ª e 2ª emissione; 4,50 % di Credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1959, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % « *Città di Roma* »

1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 390 titoli di 1 obbligazione
n. 280 titoli di 5 obbligazioni
n. 400 titoli di 10 »
n. 280 titoli di 25 »

in totale n. 1350 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 12.790 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 6 395 000.

2ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 1230 titoli di 1 obbligazione
n. 510 titoli di 5 obbligazioni
n. 520 titoli di 10 »
n. 708 titoli di 25 »

in totale n. 2968 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 26 680 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 13 340 000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % « *Città di Palermo* »

Estrazione a sorte di n. 1205 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti n. 12 050 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 6 025 000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati

Roma, addì 7 settembre 1959

Il presidente: Guido CARLI

(5050)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1959, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di 25 obbligazioni
n. 354 titoli di 50 »
n. 598 titoli di 100 »
n. 94 titoli di 1000 »

in totale n. 1346 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 179 000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 89 500 000

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 196 000, per il valore nominale di L. 98 000 000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, sono proporzionalmente ridotte — in seguito alla restituzione anticipata effettuata dal comune di Torino di complessive numero 255 050 obbligazioni — alle predette n. 179 000 obbligazioni per il valore nominale di L. 89 500 000.

b) 2ª *Emissione*

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di 25 obbligazioni
n. 3 titoli di 100 »
n. 60 titoli di 1000 »

in totale n. 89 titoli, rappresentanti, complessivamente, numero 60 950 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 30 475 000

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 75 000, per il valore nominale di L. 37 500 000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, sono proporzionalmente ridotte — in seguito alla restituzione anticipata effettuata dal comune di Torino di complessive numero 325 050 obbligazioni — alle predette n. 60.950 obbligazioni per il valore nominale di L. 30 475.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1959

Il presidente: Guido CARLI

(5051)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a duecentocinquantatre posti di operaia comune permanente di 7ª categoria presso l'Amministrazione della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1925, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, che detta le norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Considerato che nel ruolo organico dei salariati permanenti dell'Amministrazione aeronautica sono vacanti duecentocinquantatre posti di operaie comuni di 7ª categoria;

Considerato che non occorre far luogo alla riserva di posti prevista dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, poichè nell'Amministrazione aeronautica non vi sono operaie temporanee di 7ª categoria;

Ritenuta la necessità — per immediate esigenze di servizio — di indire un concorso per la nomina nel citato ruolo organico di duecentocinquantatre operaie comuni da adibire a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione (quali, ad esempio, piegatrici di paracadute, cucitrici e addette a lavori di analoga natura);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a duecentocinquantatre posti di operaia comune permanente di 7ª categoria da adibire a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a 17 anni e non superiore agli anni 30 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) condotta morale e civile incensurabile sotto ogni riguardo;

d) non aver subito condanne per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) incondizionata idoneità fisica in relazione al lavoro da prestare;

g) aver compiuto l'istruzione elementare, secondo il disposto dell'art. 24, lettera *f*) del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. Coloro che non posseggono il certificato di compimento dell'istruzione elementare verranno sottoposte ad un esame pratico dal quale risulti che esse sanno leggere e scrivere e conoscono i primi elementi di aritmetica;

h) non essere incorse nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dal regolamento per i salariati dipendenti dal Ministero della difesa-Aeronautica di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 35:

a) per le profughe, ai termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

b) per le profughe dai territori di confine, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

c) per tutte le altre categorie di profughe e congiunte di profughi cui è esteso lo stesso beneficio a norma delle disposizioni in vigore.

Sono escluse dal beneficio predetto coloro che siano incorse in una delle cause di esclusione stabilite dalle vigenti disposizioni;

2) ad anni 39 per le vedove con famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) fino ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante e salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:

d) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportate, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

e) per le mutilate ed invalide civili di guerra in virtù del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, per le mutilate ed invalide per la guerra di liberazione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, per le mutilate ed invalide per servizio civile a norma delle leggi 11 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per le appartenenti ad altre categorie alle quali sono estesi gli stessi benefici, a norma delle disposizioni in vigore.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

g) di due anni, per le aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *g*) si cumula con quella di cui alla lettera *h*) ed entrambe con quelle previste ai punti 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per le concorrenti che furono colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 giugno 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate delle carriere civili dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale dei Personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Roma — entro il termine perentorio di giorni sessanta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero.

Non saranno ammesse a concorso quelle candidate le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — le aspiranti dovranno dichiarare (allegato *A*):

1) le precise generalità e domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano compiuto il 30° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dall'articolo precedente possono essere ammesse al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il mestiere esercitato, nonché gli stabilimenti governativi o privati presso i quali abbiano eventualmente prestato servizio;

7) se siano in possesso del certificato di compimento dell'istruzione elementare,

8) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione.

Fra i titoli di preferenza e di precedenza sarà riconosciuto anche quello che si riferisce a lodevole servizio comunque prestato nell'Amministrazione aeronautica.

Le firme che le aspiranti sono tenute ad apporre in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile dianzi citato, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 8.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dallo elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate da rapporto di lavoro presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano state dichiarate decadute dal rapporto di lavoro per aver conseguito l'assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 6.

Le concorrenti saranno sottoposte a visita medica da parte di una Commissione nominata a norma del paragrafo 16 del regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero della difesa-Aeronautica.

Art 7

Per i viaggi che le concorrenti dovranno eventualmente compiere per essere sottoposte alla visita medica di cui al precedente art 6 e per ritornare in residenza non competerà alcun rimborso spese.

Art 8.

Delle candidate giudicate fisicamente idonee ai lavori di cui al precedente art. 1 sarà formata, da un'apposita Commissione da nominare con decreto Ministeriale, la graduatoria in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti da esse posseduti

A tal fine le concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Roma — entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione gli eventuali titoli inerenti alla precedente attività lavorativa e i documenti comprovanti lo eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

Art 9.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art 10.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a operaia permanente e sarà successivamente pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Aeronautica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze delle concorrenti da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Le concorrenti che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 11.

Le candidate dichiarate vincitrici del concorso dovranno produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'apposita comunicazione che ad esse sarà fatta dal Ministero della difesa-Aeronautica, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

E) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200. Sui certificati di studi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute che si trovino fuori della provincia di Roma, le firme dei capi delle scuole stesse debbono essere legalizzate dal Provveditorato agli studi. Non sono tenute a produrre il certificato di compimento dell'istruzione elementare coloro che, essendone sprovviste, abbiano superato lo esame pratico di cui alla lettera *g*) del precedente art 2

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore delle invalide civili di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra, delle profughe, delle perseguitate per motivi politici o razziali e delle coniugate o vedove con famiglia numerosa, le interessate dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) le mutilate e le invalide civili di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 Tabella *D* rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - Servizio infortunati civili di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida;

b) le reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

c) le orfane nubili dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o le orfane nubili dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le figlie nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Le orfane nubili dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità di cui sono colpite, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) le figlie nubili dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, mentre le figlie nubili dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

f) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove di caduti in guerra o per fatto di guerra e di caduti per servizio, dovranno esibire un apposito certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

g) le profughe dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto;

h) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L 100 Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dallo allora soppresso Ministero dell'Africa italiana;

i) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto,

l) le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

m) le candidate coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Art. 13.

Le vincitrici del concorso, con decreto Ministeriale, conseguiranno la nomina in prova, per il periodo di sei mesi, durante il quale verrà loro corrisposta la paga iniziale relativa al coefficiente 139 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Coloro che compiranno il periodo di prova con esito favorevole conseguiranno la nomina a « permanente » con decreto del Ministro, in conformità dell'art 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e manterranno il trattamento economico di cui sopra

Coloro, invece, che risulteranno, per qualsiasi motivo, disadatte al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziate senza alcuna indennità

Alle assunte in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Art. 14.

Le vincitrici del concorso che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art 15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1959
Registro n. 27 Difesa Aeronautica, foglio n. 377

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale dei personali civili entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª — ROMA

La sottoscritta . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . . n. . . chiede di essere ammessa al concorso per titoli a n. 253 posti di operaia comune da adibire a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione.

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nata il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (1),

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio. . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

6) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . ;

7) è disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) è (4) impiegata / salariata dello Stato ed appartiene all'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . ;

La sottoscritta dichiara, inoltre, di non essere stata destituita o dispensata dal servizio presso una pubblica Amministrazione e di non essere stata dichiarata decaduta da impiego statale perchè conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per le candidate che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per le candidate in servizio presso una pubblica Amministrazione

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui ella risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4956)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli e per esami ad un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 20 luglio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro n 7 del mese di luglio 1959, è pubblicato il decreto Ministeriale 20 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1959, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 73, che approva la graduatoria del concorso per titoli e per esami ad un posto di vice attuario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro indetto con decreto Ministeriale 20 luglio 1958.

(5095)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 4129 in data 31 dicembre 1956, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino:

N.	Nominativo	Punti
1.	Aggero Maurizio	punti 56,733
2.	Einaudi Giovanni	» 55,448
3.	Fiasconaro Gregorio	» 54,001
4.	De Giorgis Giovanni	» 53,742
5.	Ferraris Gian Maria	» 53,385
6	Marengo Giuseppe	» 53,038
7.	Peyron Roberto	» 52,687
8.	Barbero Angiolo	» 52,174
9	Vendittto Giuseppe	» 52,066
10.	Francioni Vincenzo	» 51,764
11.	Goria Aldo	» 51,712
12.	Marchese Giuseppe	» 51,652
13.	Brustio Piero	» 51,519
14.	Loria Oreste	» 51,193
15.	Fe Demetrio	» 51,157
16	Ceresa Secondo	» 50,860
17.	Albani Alcide	» 50,759
18	Notarantonio Sirio	» 50 704
19	Fongo Giuseppe	» 50,470
20.	Castagno Sante	» 50,194
21	Bonelli Nereo	» 50,165
22	Musso Angelo	» 50 041
23.	Mariotta Pietro	» 50,006
24	Deiro Clemente	» 49,990
25	Vasapolli Franco	» 49,806
26.	Baruffaldi Sandro	» 49,682
27	Allaria Gianfranco	» 49,545
28	Vicario Gian Paolo	» 49,395
29.	Nebiolo Aurelio	» 49 360
30.	Gianadda Egidio	» 49,278
31	Cavallero Pietro	» 49,223
32.	Ottino Carlo	» 49,210
33	Roberto Agostino	» 49,058
34	Re Delfino	» 48,983
35	Tanferna Marco	» 48,977
36	Quadrelli Francesco	» 48,754
37.	Billia Plinio	» 48,710
38	Zanda Salvatore	» 48,646
39.	Tettoni Livio, ufficiale complemento	» 48,623
40.	Serrato Antonio	» 48,623
41.	Barale Aldo	» 48,411
42	Nocera Emidio	» 48 410
43.	Barocelli Carlo	» 48,293
44	Ceretto Renato	» 48,226
45	Bo Vittorio	» 48,078
46.	Cortese Carmelo	» 47 936
47	Rossi Luigi	» 47,802
48.	Angonoa Giov. Battista	» 47,757
49	Franco Filippo	» 47 737
50.	Vallino Francesco	» 47,613
51.	Guastalla Samuele	» 47 571
52.	Girardi Franco	» 47,520
53	Riscossa Aldo	» 47,050
54	Vico Giuseppe	» 47,035
55	Clerici Livio	» 47 021
56	Goria Francesco	» 46,927
57.	Andreis Natale	» 46,875
58	Bodrero Mario	» 46,796
59	Vallese Pietro	» 46,588
60	Bianco Alessandro	» 46,541
61.	Gavotti Gustavo	» 46,456
62.	Marengo Vittorio	» 46 355
63.	Viganò Sergio	» 46,217
64.	Borre Armando	» 46,060
65	Massara Paolo	» 46 052
66.	Fornelli Giovanni	» 45,989
67.	Gatti Leone	punti 45,933
68.	Turco Renato	» 45,532
69.	Tubino Agostino	» 45,486
70.	Ponzetto Antonio	» 45,233
71.	Anerdi Carlo	» 44,984
72.	Capriolo Enrico	» 44,930
73.	Bosco Carlo	» 44,880
74.	Del Vecchio Felice	» 44,730
75.	Gonella Vittorio	» 44,612
76.	Ghibaudi Giuseppe	» 44,410
77.	Grimaldi Alfonso	» 44,317
78.	Avidano Primo	» 44,193
79.	Bertone Enrico	» 43,876
80.	Minoletti Franco	» 43,795
81.	Sarno Giorgio	» 43,316
82.	De Palma Giuseppe	» 43,308
83.	Morrondo Michele	» 43,238
84.	Gastaldi Gualtiero	» 43,021
85.	Manganaro Carmelo	» 42,536
86	Ferrara Giulio Cesare	» 42,378
87.	Buzzelli Ghildeberto, combattente	» 42,363
88	Ottello Giov. Battista	» 42,363
89.	Sanolli Giovanni	» 42,224
90.	Fonio Francesco	» 42,138
91	Carrara Domenico	» 42,019
92.	Vasconi Vincenzo	» 41,958
93.	Massobrio Francesco	» 41,864
94.	Bertoldo Pietro	» 41,725
95.	Dotto Riccardo	» 41 523
96.	Marocco Giovanni	» 41,010
97.	Palmieri Jorio	» 40,739
98	Aimino Agostino	» 40 538
99.	Poppi Gennaro	» 40,472
100.	Franco Francesco	» 40,383
101.	Brocca Pier Luigi	» [illegible]
102.	Cerruti Luigi	» 39,646
103.	Vallino-Ravetta Giovanni	» 39 118
104.	Marino Merlo Giovanni	» 38 500
105	Cassardo Luciano	» 37,859
106	Nosengo Serafino	» 37,636
107	Ballerini Tancredi	» 37 135
108	Cosseta Luigi	» 36 974
109	Taini Alessandro	» 36,397
110	Sica Osvaldo	» 35,150

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 26 agosto 1959

Il prefetto: SAPORITI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n 2855 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino,

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 3 giugno 1950, n 375;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Aggero Maurizio: Torino (15ª condotta periferica);
2) Einaudi Giovanni: Torino (17ª condotta periferica);
3) Fiasconaro Gregorio: Torino (16ª condotta periferica);
4) De Giorgis Giovanni: (legge 3 giugno 1950, n. 375) Carmagnola (2ª condotta),
5) Ferraris Gian Maria: None;
6) Marengo Giuseppe: Montanaro;
7) Peyron Roberto: Chiaverano-Cascinette d'Ivrea;
8) Barbero Angiolo: Balangero,
9) ~~Francioni Vincenzo: Fenestrelle-Usseaux~~

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 26 agosto 1959

Il prefetto: SAPORITI

(5044)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1959, n. 35636, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a un posto di ostetrica condotta, vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di ostetrica condotta del comune di Colledara (condotta unica),

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee

1 Di Gaetano Giuseppina . . . punti 42 941 su 100
2 Di Luca Pasquarosa . . . . » 42 000 »
3 Urbani Anna Rubina . . . . » 41 499 »
4 Di Luca Anna Giuseppina . . . » 41 388 »
5 Castagna Domenica . . . » 40,000 »
6 Di Valentino Anna Elia . . . » 38,088 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 31 luglio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 23861, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, di cui al bando 30 gennaio 1959, n 35636 e precisamente al posto di ostetrica condotta del comune di Colledara (condotta unica),

Viste le domande delle candidate,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

La seguenti candidata, classificata nella graduatoria del concorso anzidetto, è dichiarata vincitrice del posto a fianco della stessa indicato

Di Gaetano Giuseppina: Colledara (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato

Teramo, addì 31 luglio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(5003)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1957, n. 7595, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice.

1. Grassani Luigi . . . . . punti 54,880 su 100
2. Pela Giulio . . . . . . » 52,584 »
3 Castiglioni Nando . . . . . » 52,150 »
4. Calisi Alessandro . . . . . » 50,295 »
5. Serra Antonio . . . . . . » 50,163 »
6. Ziliolì Luigi . . . . . . » 49,972 »
7 Prignacca Mario . . . . . » 49 709 »
8 Cortese Carmelo . . . . . » 49,309 »
9 Morini Giovanni . . . . . » 48,715 »
10 Pietra Giorgio . . . . . » 48,477 »
11 Montani Luigi . . . . . . » 48,059 »
12 Negri Ugo . . . . . . » 47,571 »
13 Annoni Bruno . . . . . » 46,831 »
14 Valenti Carlo . . . . . . » 45,437 »
15 Sigovini Domenico . . . . . » 45,433 »
16 Mancini Claudio . . . . . » 44,904 »
17 Cirasuolo Silvio . . . . . » 44,325 »
18 Slawitz Giovanni . . . . . » 44,271 »
19 Sereno Aldo . . . . . . » 43,245 »
20 Iannicello Attilio . . . . . » 42,894 »
21 Mazzocchi Aldo . . . . . » 42,471 »
22. Alberti Gianfranco . . . . . » 41,842 »
23 Marchesini Alfonso . . . . . » 41,606 »
24 Rocchi Guglielmo . . . . . » 41,500 »
25 Rossi Aurelio . . . . . . » 40,596 »
26 Maschi Gian Carlo . . . . . » 40 133 »
27 Parisini Cornelio . . . . . » 39 232 »
28 Mele Michele Vittorio . . . . » 39 080 »
29 Ceresini Emilio . . . . . » 38 898 »
30 Guarnieri Riccardo . . . . . » 38,537 »
31 Ferrari Lucio . . . . . . » 37,426 »
32 Ghidini Carlo . . . . . . » 35,181 »
33 Musiari Cesare . . . . . » 35,040 »
34 Pagliani Gianluigi . . . . . » 35 004 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati

Parma, addì 3 settembre 1959

Il prefetto: VARINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1957, n 7595, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1957,

Visto il decreto di pari data n 22402, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto,

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, nonchè l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate, i seguenti candidati:

1) Grassani Luigi: Fidenza (4ª condotta);
2) Pela Giulio: Noceto (2ª condotta « Cella »);
3) Castiglioni Nando: Noceto (3ª condotta « Costamezzana »),
4) Calisi Alessandro: Monchio delle Corti (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 3 settembre 1959

Il prefetto. VARINO

(5045)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 409 del 20 gennaio 1959, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1958;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso predetto e, in particolare, la graduatoria compilata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1958:

1. Cortellucci Francesco . . . . . . punti 53,10
2. Plebani Aroldo . . . . » 51,67
3. Antonelli Lucio . . . . » 50,60
4. Mattace Raso Giuseppe . . . . . . » 46,60
5. Luzi Benito . . . . » 45,71
6. Terenzi Serafino . . . . » 44,76
7. Chiodi Luigi . . . . » 44,63
8. Marziali Enzo . . . . » 44,43
9. Marturano Giovambattista . . . . . » 44,29
10. Di Paolantonio Francesco . . . . . » 44,15
11. Olivieri Pennesi Sergio . . . . . . » 44,01
12. Giordano Liborio . . . . » 43,50
13. Monsignori Clara . . . . » 43,23
14. Ortenzi Bruno . . . . » 43,17
15. Bonavita Giovanni . . . . » 42,17
16. Buzzoni Lucio . . . . » 42,00
17. Paesani Lamberto . . . . » 41,07
18. Fiamenghi Giuseppe . . . . » 40,51
19. Onetti Muda Mario . . . . » 40,33
20. Olivieri Amato . . . . » 40,04
21. Ciccone Nino . . . . » 39,63
22. Grecchi Giovanni . . . . » 39,00
23. Orlandi Agostino . . . . . . punti 38,88
24. Orsini Federici Enrico . . . . . . » 37,90
25. Ciccarelli Giuseppe . . . . » 37,24

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 3 settembre 1959

Il prefetto: FABRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 409 del 20 gennaio 1959, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1958;
Visto il successivo decreto n. 11123 del 3 settembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dai candidati nelle domande a suo tempo presentate;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1958, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di essi indicate:

1) Cortellucci Francesco: Smerillo;
2) Plebani Aroldo: Monteleone di Fermo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 4 settembre 1959

Il prefetto: FABRIS

(5001)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.